

tavole della legge, rispondenza e consacrazione, per gli altissimi destini d'Italia. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

Chiusura della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione sul disegno di legge per la delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al codice civile e di pubblicare nuovi codici, ha facoltà di parlare l'onorevole Tinzi, il quale svolgerà il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti:

1º) che la riforma della procedura civile si ispiri ai principi fondamentali dell'oralità e della concentrazione e che si conservino le istituzioni della procedura vigente nelle nuove provincie che significano un processo riconosciuto;

2º) che si accolga il desiderio di vedere mantenuta la legislazione speciale agraria vigente in alcune parti delle nuove provincie ».

TINZI. Onorevoli colleghi, sono due le questioni generali che vengono portate davanti al Parlamento col presente disegno di legge e colle rispettive relazioni; prima: se si deve concedere o meno un amplissimo mandato legislativo al Governo; seconda: quale uso, nelle sue linee generali, il Governo dovrebbe fare di questo mandato. Non mi fermerò sulla questione prima.

In verità io ho cercato invano, tanto nella relazione ministeriale, quanto in quella della Commissione, una motivazione sufficiente per spiegare perchè non si possa adottare almeno un sistema simile a quello usato per gli attuali Codici civili ed il Codice penale, cioè di prescindere da una discussione parlamentare dettagliata, articolo per articolo, ma presentare, poi completi, elaborati, al Parlamento i progetti, non soltanto per conoscenza, ma per la regolare approvazione.

Però, siccome con l'attuale situazione parlamentare la concessione dei chiesti pieni poteri si può considerare un fatto quasi già compiuto fin da ora, mi sembrerebbe inutile perdita di tempo di fermarmi ancora più su questo argomento. E parlerò subito del punto secondo, cioè delle direttive secondo le quali il Governo dovrebbe condurre la riforma annunciata, e mi occuperò per prima della riforma processuale.

I limiti posti dalla natura di una discussione parlamentare costringono a fare una scelta nell'abbondanza e nella molteplicità dei problemi teorici e pratici che devono venire esaminati e risolti in una maniera o in un'altra, in ogni riforma di una procedura civile. Bisogna perciò contentarsi di toccar soltanto alcuni capisaldi della riforma progettata.

L'impulso immediato per la stessa paritativa da due considerazioni: in primo luogo dal bisogno ardente, generalmente riconosciuto, di una riforma della procedura vigente nelle vecchie provincie che viene caratterizzata dai critici, come interminabile, gravosa, intollerabilmente lunga, formalista, costosa; e poi dal desiderio del Governo di vedere unificata, con la massima sollecitudine, la legislazione delle nuove e delle vecchie provincie, accompagnato dal riconoscimento che questa unificazione deve avvenire soltanto in una maniera che in ogni caso, come osserva esplicitamente la relazione ministeriale, assicuri la celerità e la semplificazione nelle procedure in misura, per lo meno, non inferiore a quanto si ottiene con l'ordinamento attuale in vigore nelle nuove provincie.

Noi non possiamo prendere atto che con compiacimento di questo riconoscimento, che consideriamo come una vera promessa, come un impegno preso dal Governo di non peggiorare almeno, con la riforma, lo stato legislativo delle nuove provincie. Per escludere sin da ora un possibile equivoco tengo a dichiarare subito di essere perfettamente d'accordo con le osservazioni della relazione ministeriale che la riforma non deve necessariamente consistere soltanto nella semplice riproduzione della legge che è in vigore nelle nuove provincie. Se il Governo è in grado di procurarci un tipo di procedura magari del tutto originale e diverso da quello che abbiamo, superiore o almeno equivalente, allo stesso in celerità e bontà intrinseca, l'accetteremo senz'altro, e ci metteremo indefessamente all'opera per studiarla e attuarla. Ma di questa possibilità di creare qualche